

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

approvato con delibera di C.C. n. 44 del 21.07.2014

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2. Responsabilità solidale e quote di possesso

1. Nel rispetto del principio di responsabilità solidale¹ previsto dalla legge, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, nel caso di pluralità di possessori o di detentori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare o di detenzione del bene medesimo. Resta salva la possibilità per il Comune, in presenza di omessi (o parziali) versamenti, di pretendere il pagamento dell'intero tributo (o di quella parte di esso non versata) da parte di uno qualsiasi dei condebitori solidali.

Art. 3. Maturazione temporale dell'obbligazione tributaria

1. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta deve essere calcolata conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni.

Art. 4. Detrazione per abitazioni principali ed equiparate

1. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate si applicano le seguenti detrazioni:

a) Detrazioni paramtrate alla rendita catastale dell'unità abitativa al netto delle pertinenze:

Importo complessivo rendita catastale unità abitativa	Detrazione applicabile (in Euro)
≤ 300	120
> 300 - ≤ 350	100
> 350 - ≤ 400	82
> 400 - ≤ 450	65
> 450 - ≤ 500	50
> 500 - ≤ 550	40
> 550 - ≤ 600	30
> 600	0

La detrazione è unica, non si applica per scaglioni di rendita e si detrae dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare.

¹ previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147

- b) Detrazione di 20 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa abitazione principale o unità immobiliare ad essa equiparata, di età non superiore a 26 anni.

Art. 5. Ripartizione carico fiscale TASI tra possessori ed occupanti

1. Nel caso in cui l'immobile sia occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare di diritto reale e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. In tali ipotesi l'occupante versa la T.A.S.I. nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 90% del tributo è versato dal titolare del diritto reale².
2. Qualora l'abitazione principale o unità immobiliare ad essa equiparata sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come, a titolo esemplificativo, nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), la detrazione per abitazione principale spetta al detentore nella misura del 10% e al possessore nella misura del 90%. Spetta interamente all'utilizzatore la detrazione per i figli entro i 26 anni di età e risultanti nel nucleo familiare.
3. Nel caso di alloggio coniugale assegnato a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:
 - in caso di contitolarità del possesso l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l'applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera in ragione delle quote di possesso.
 - nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applicano i criteri già illustrati nei precedenti commi.

Art. 6. Ripartizione carico fiscale TASI e IMU

1. Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o solo alcuni dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

Art. 7. Semplificazione degli adempimenti

1. Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.

Art. 8. Funzionario responsabile

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 9. Disposizioni in materia di accertamento e cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per la violazione di omessa o infedele denuncia qualora l'imposta risulti versata nei termini prescritti e nella misura dovuta e il contribuente abbia provveduto a regolarizzare l'omissione o l'infedeltà prima della constatazione della violazione da parte dell'Ufficio.

² ai sensi dell'art.1 comma 681 L.147/13

2. E' altresì esclusa la punibilità per la violazione di omessa o infedele denuncia od omesso versamento della TASI qualora l'ammontare dell'imposta dovuta risulti versata erroneamente per il medesimo immobile a titolo di IMU nei termini prescritti e nella misura dovuta e il contribuente abbia provveduto a regolarizzare l'omissione o l'infedeltà della denuncia e a darne opportuna comunicazione prima della constatazione della violazione da parte dell'Ufficio.
3. In sede di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o di recupero dei parziali o ritardati versamenti, nonché di accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o di recupero degli omessi versamenti, il funzionario responsabile tiene conto dei maggiori versamenti effettuati a titolo di IMU dal contribuente per il medesimo periodo d'imposta su richiesta motivata e documentata del contribuente stesso che dichiara, pertanto, di rinunciare al rimborso.
4. Il funzionario responsabile, allo scopo di semplificare le procedure e i relativi costi, si riserva la possibilità di procedere:
 - alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli,
 - al recupero dei parziali o ritardati versamenti,
 - all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni,
 - al recupero degli omessi versamenti,con atto contestuale all'eventuale avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio emesso in relazione all'IMU qualora questi avvisi abbiano ad oggetto il medesimo soggetto passivo e lo stesso periodo d'imposta.

Art. 10. Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.